


IL CYBERBULLISMO

MODULO 3 – LA LEGGE CONTRO IL CYBERBULLISMO



Gli aspetti legali

Esperti

Dr. Eugenio CANTANNA

Dr. Walter LOMBARDI

Tutor

Prof. Giuseppe CALIOLO

www.ittgiorgi.gov.it

Giorgi I.T.T.
BRINDISI

La memoria che diventa futuro

I REATI

Il **reato** è un fatto giuridico umano, **commissivo od omissivo**, vietato dall'ordinamento giuridico di uno **Stato**, cui si ricollega una **sanzione penale**

Nel cyberbullismo, i reati configurabili sono molti e possono essere perseguiti seguendo due modalità

D'ufficio con denuncia

A querela di parte

La responsabilità penale degli insegnanti nei reati compiuti a scuola

L'insegnante (di una Scuola statale o paritaria), nello svolgimento della sua attività professionale, è equiparato al pubblico ufficiale, previsto dall'art. 357 c.p.


Art. 361.

Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale.

Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'autorità giudiziaria, o ad un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da euro 30 a euro 516.

La pena è della reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria, che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto.

Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa.



La tutela degli insegnanti


L'insegnante (di una Scuola statale o paritaria), nello svolgimento della sua attività professionale, è equiparato al pubblico ufficiale, previsto dall'art. 357 c.p. e come tale è tutelato dall'art.341 C.P.

Art. 341.

Oltraggio a Pubblico Ufficiale.

Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l'onore e il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d'Ufficio e a cusa o nell'esercizio delle sue funzioni è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è aumentata se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.



Cosa fare?

Denuncia – Querela

Per attivare i rimedi previsti dalla legge penale (ad es. per lesioni gravi, minaccia grave, molestie) è sufficiente **sporgere denuncia** ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria (questura, carabinieri ecc.). In altri casi la denuncia deve contenere anche **la richiesta di procedere** penalmente contro l'autore del reato (querela).

art. 120 Codice Penale

Ogni persona offesa da un reato per cui non debba procedersi d'ufficio o dietro richiesta [c.p.p. 342] o istanza [c.p.p. 341] ha diritto di querela. **Per i minori degli anni quattordici** e per gli interdetti a cagione d'infermità di mente, **il diritto di querela è esercitato dal genitore o dal tutore. I minori che hanno compiuto gli anni quattordici e gli inabilitati possono esercitare il diritto di querela [125], e possono altresì, in loro vece, esercitarlo il genitore ovvero il tutore o il curatore, nonostante ogni contraria dichiarazione di volontà, espressa o tacita, del minore o dell'inabilitato [543, 597 3].**

Cosa accade al cyberbullo?



Le sanzioni penali e le conseguenze civili a cui viene sottoposto l'autore degli atti di bullismo cambiano in modo importante soprattutto secondo la gravità dei fatti e l'età del soggetto.

ARTICOLO N.97 c.p.

Minore degli anni quattordici.

Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni .

ARTICOLO N.98 c.p.

Minore degli anni diciotto.

[I]. È imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacità d'intendere e di volere; ma la pena è diminuita .

[II]. Quando la pena detentiva inflitta è inferiore a cinque anni, o si tratta di pena pecuniaria, alla condanna non conseguono pene accessorie . Se si tratta di pena più grave, la condanna importa soltanto l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a cinque anni, e, nei casi stabiliti dalla legge, la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale

Violazione della norme di diritto privato e risarcimento del danno

art. 2043 c.c.:

Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.

Per chiedere il risarcimento del danno la vittima del fatto deve rivolgersi ad un avvocato ed intraprendere una causa davanti al Tribunale civile, salvo che venga raggiunto prima del processo un accordo tra le parti.

Quale danno è riconosciuto dalla legge e può essere risarcito?

- 1.DANNO MORALE** (patire sofferenze fisiche o morali, turbamento dello stato d'animo della vittima, lacrime, dolori, patemi d'animo);
- 2.DANNO BIOLOGICO** (danno riguardante la salute e l'integrità fisica e psichica della persona);
- 3.DANNO ESISTENZIALE** (danno alla persona, alla sua esistenza, alla qualità della vita, alla vita di relazione, alla riservatezza, alla reputazione, all'immagine, all'autodeterminazione sessuale; la tutela del pieno sviluppo della persona nelle formazioni sociali è riconosciuta dall'art. 2 della Costituzione Italiana).

Mentre il danno biologico è individuabile attraverso rilievi medico legali e tabelle predeterminate, il danno esistenziale è dato dal non poter più fare, è doversi comportare diversamente da come si desidera, dovere agire altrimenti, essere costretti a relazionarsi diversamente.

Questo danno viene quantificato dal Giudice in via equitativa il che può dar luogo a valutazioni molto diverse secondo le fattispecie

Negli episodi di bullismo son individuabili diverse responsabilità per tre differenti soggetti :

- *Colpa del Bullo*
- *Culpa in vigilando dei genitori;*
- *Culpa in vigilando (ma anche in educando ed in organizzando della Scuola).*

LA CULPA DEL BULLO MINORE

l'art. 2046 del c.c. "Imputabilità del fatto dannoso"

Non risponde delle conseguenze del fatto dannoso chi non aveva la capacità d'intendere o di volere al momento in cui lo ha commesso, a meno che lo stato d'incapacità derivi da sua colpa".

Anche il minore, **se ritenuto capace di intendere e volere**, può essere quindi ritenuto responsabile degli atti di Bullismo insieme ai genitori ed alla Scuola.

Affinché un soggetto possa essere ritenuto responsabile degli atti di bullismo deve avere la sola capacità di intendere e volere e non la capacità d'agire che si raggiunge con la maggiore età e che comporta la capacità di intervenire nei rapporti giuridici senza intermediazione di altri soggetti.

La colpa dei genitori (Culpa in vigilando)

Il non esercitare una vigilanza adeguata all'età e non correggere comportamenti inadeguati (culpa in vigilando) è alla base della responsabilità civile dei genitori per gli atti illeciti commessi dal figlio minore che sia capace di intendere e di volere. Di tali atti non può, infatti, per legge rispondere il minore, in quanto non ha autonomia patrimoniale.

Si tratta, sostanzialmente di una responsabilità oggettiva.

La giurisprudenza identifica la colpa del genitore non tanto nell'impedire il fatto ma nel comportamento antecedente allo stesso ovvero nella violazione dei doveri concernenti l'esercizio della potestà sancita dall'art. 147; quindi è il genitore che deve fornire la prova positiva di aver dato al figlio una buona educazione in conformità alle condizioni sociali, familiari, all'età, al carattere e all'indole del minore. Anche laddove i genitori siano separati la responsabilità è di entrambi.

art. 2048 Codice Civile

Il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante. I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto


Culpa in vigilando dell'insegnante e della scuola

Le responsabilità giuridiche degli operatori scolastici sono disciplinate dall'art. 28 della Costituzione: "I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici".

L'articolo in questione rende responsabile lo Stato per i danni commessi dai propri dipendenti."

Altro riferimento è l'art. 61 della Legge 11 luglio 1980 n. 312

L'Amministrazione scolastica, cioè il Ministero, è direttamente responsabile del danno cagionato a minore nel tempo in cui è sottoposto alla vigilanza. Quindi, nel caso di un fatto dannoso commesso dall'alunno ad un terzo, l'Amministrazione si surroga al personale docente nella responsabilità civile. I genitori dovranno citare, dunque l'amministrazione scolastica per ottenere il risarcimento. Il docente rimane estraneo nel rapporto processuale, ma può successivamente essere chiamato a rispondere in "rivalsa" dinanzi nelle sole ipotesi di dolo o colpa grave,



Culpa in organizzando della scuola

La vigilanza deve essere assicurata all'interno della Scuola e dunque anche fuori dalla classe. Spetta alla direzione dell'istituto scolastico fare in modo che gli studenti siano adeguatamente seguiti per tutto il tempo in cui si trovano all'interno dell'istituto stesso. L'organizzazione Scuola che non prevenga atti di bullismo, prevedendo ad esempio uffici ad hoc, consultorio ecc. può ritenersi anche colpevole di culpa in organizzando.



Senato
della Repubblica

LA LEGGE SUL CYBERBULLISMO

Atto Senato n. 1261

XVII Legislatura

art 2. Ai fini della presente legge, per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.



La legge n.71 29/05/2017

Prevenzione e contrasto del fenomeno del cyberbullismo

Conoscere l'esistenza della Legge

La legge 71/2017 per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo la cui prima firmataria è la senatrice Elena Ferrara, è entrata in vigore il 18 giugno 2017.

Finalità della legge

Si pone l'obiettivo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con strategie di attenzioni tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti siano essi vittime o responsabili di illeciti.

I punti fondamentali della legge

1. Riconoscimento del termine cyberbullismo
2. Eliminazione dei contenuti per minori infraquattordicenni
3. Identificazione per ogni istituto scolastico di un referente antibullismo
4. Il richiamo del Questore

Definizione di *cyberbullismo*

(..) per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di **pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni**, realizzata per via telematica, nonché la **diffusione di contenuti on line** aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di **isolare** un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.

(art. 1 comma 2)

Cosa prevede la legge

Articoli 3 & 4

Eliminazione dei contenuti per minori infraquattordicenni

Un minorenne che abbia compiuto 14 anni e sia vittima di cyberbullismo può **chiedere l'oscuramento del contenuto offensivo** al gestore del sito anche senza l'autorizzazione dei propri genitori.

Il titolare del sito dovrà comunicare entro 24 ore dall'istanza di aver assunto l'incarico e provvedere a tale richiesta nelle successive 48 ore. Se la rimozione non avviene o se non è possibile identificare il gestore del sito internet o del social media, l'interessato potrà rivolgere analogha richiesta al garante per la protezione dei dati personali che dovrà intervenire entro le successive 48 ore.

Nello scrivere una segnalazione o un reclamo è necessario: Rappresentare i fatti Indicare eventuali reati Indicare l'URL del sito

Compito del Garante sarà di: Valutare l'illiceità della condotta Rimuovere, oscurare o bloccare il contenuto Darne notizia all'interessato

E' possibile scaricare il modulo per segnalare i contenuti dal link

<http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/6732688>

L'indirizzo a cui inviare la segnalazione è: cyberbullismo@gpdp.it .

IMPORTANTE- La segnalazione può essere presentata direttamente da chi ha un'età maggiore di 14 anni o da chi esercita la responsabilità genitoriale su un minore.

Art. 2 – Tutela e dignità del minore

Minore (almeno 14 anni di età)
vittima di un episodio di
cyberbullismo

Genitori o tutori del minore

Possono richiedere

l'OSCURAMENTO, la RIMOZIONE, il BLOCCO
di qualsiasi **DATO PERSONALE** diffuso nella rete

al **titolare del trattamento** o al **gestore**
del sito internet o del social media

Se entro le 24 ore successive al ricevimento dell'istanza:

- 1.il soggetto responsabile non ha comunicato di avere assunto l'incarico di provvedere a oscuramento o rimozione o blocco richiesto, ed entro quarantotto ore non vi ha provveduto
- 2.se non è possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media

l'interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali

Art. 3 – Piano di azione integrato

- Istituzione di un **tavolo tecnico** per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo
- Realizzazione di un **piano di azione integrato** per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo

Art. 4 – Linee di orientamento

- **Formazione** del personale scolastico
- Individuazione di un **referente** per ogni autonomia scolastica
- Promozione di un **ruolo attivo degli studenti** (es. contributo di *peer educators*)
- Previsione di misure di sostegno e rieducazione

Art. 4 – Linee di orientamento

- **Promozione:**
 - dell'uso **consapevole** della rete internet
 - dei **diritti** e **doveri** connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche
- **Adeguamento** dei regolamenti delle istituzioni scolastiche e del patto di corresponsabilità (*art. 5 – Informativa alla famiglia*)

Le figure di riferimento

Articoli 4 & 5

In caso di episodi di cyberbullismo:

Il dirigente scolastico (*art. 5 – informativa alle famiglie*):

- **Informa** genitori o tutori dei minori coinvolti
- **Attiva** adeguate azioni di carattere educativo

**Azioni mirate delle scuole e rivolte agli studenti e alle loro famiglie:
il ruolo del dirigen scolastico e del docente referente**

La L. 71/2017 all'art. 5 prevede che, nell'ambito della promozione degli interventi finalizzati ad assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali del territorio, il dirigente scolastico, definisca le linee di indirizzo del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) e del Patto di Corresponsabilità (D.P.R. 235/07) affinché contemplino **misure specificatamente dedicate alla prevenzione del cyberbullismo.**

Le misure di intervento immediato che i dirigenti scolastici sono chiamati a effettuare, qualora vengano a conoscenza di episodi di cyberbullismo, dovranno essere integrate e previste nei Regolamenti di Istituto e nei Patti di Corresponsabilità, al fine di meglio regolamentare l'insieme dei provvedimenti sia di natura disciplinare che di natura educativa e di prevenzione.

Sarà cura del dirigente assicurare la massima informazione alle famiglie di tutte le attività e iniziative intraprese, anche attraverso una sezione dedicata sul sito web della scuola.

Identificazione per ogni istituto scolastico di un referente antibullismo

Il **Referente** presente **in ogni istituto scolastico**:

- Deve essere adeguatamente formato
- Viene nominato dall'istituto scolastico nell'ambito della propria autonomia
- Deve coordinare i progetti di prevenzione e contrasto al cyberbullismo anche con la collaborazione delle Forze dell'Ordine, delle Associazioni e dei centri di aggregazione.

Si interfaccia con:

- Forze di Polizia
- I servizi minorili dell'amministrazione della giustizia
- le associazioni e i centri di aggregazione giovanile sul territorio

L'ammunimento

Articolo 7

Definizione

L'ammonimento è un **provvedimento amministrativo** (e non penale) di competenza del **Questore** che su richiesta della persona che ritiene di essere vittima di comportamenti persecutori, dopo aver valutato i fatti e se ritiene motivata la richiesta anche sulla base delle informazioni raccolte dagli organi investigativi, ammonisce il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento invitandolo ad interrompere il comportamento persecutorio nei confronti della vittima.

Art. 7 – l'ammonimento

- Fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia per taluno dei reati (art. 594, 595 e 612 del codice penale, art. 167 del codice per la protezione dei dati personali) commessi, mediante la rete internet, da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, è applicabile la **procedura di ammonimento**

... **chiunque (anche l'insegnante)** può attivare la procedura di ammonimento.
Gli effetti dell'ammonimento cessano con la maggiore età L'istruttoria è sommaria.
E' sufficiente un quadro indiziario che garantisca la verosimiglianza di quanto dichiarato.

A cosa serve?

- Può evitare che il contenuto diventi virale
- Quando un video o una foto circola ad «esempio» soltanto su WhatsApp
- Evita il protrarsi della condotta
- Può contribuire a far cessare episodi di cyberbullismo ancora embrionali o ai primi stadi

-
- Ai fini dell'ammonimento, il questore convoca il minore , unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale.
 - Effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età

I REATI A MEZZO INTERNET

Di tutti questi reati **un minore risponde direttamente davanti alla legge dai 14 anni in su se viene dimostrata la sua capacità di intendere e di volere** attraverso consulenti professionali psichiatri.

Diffamazione a mezzo internet: quando si offende la reputazione altrui attraverso un "mezzo di pubblicità" su web (sui social, sulle chat o su qualsiasi sito internet). Anche la condivisione o i like di post offensivi può rappresentare l'integrazione di un reato Integra il reato anche la pubblicazione di foto imbarazzanti

IMPORTANTE: Il consenso a scattare una fotografia non equivale al consenso a pubblicarla.

Sostituzione di persona: quando si finge di essere qualcun altro sul web inducendo in errore i terzi, ad esempio creando un falso profilo social (fake) o aprendo e utilizzando un account mail sotto falso nome. Può commettere tale reato anche chi chatta sotto falso nome per poter avviare una corrispondenza con soggetti che, altrimenti, non gli avrebbero concesso la loro amicizia e confidenza.

Trattamento illecito dei dati personali: quando vengono diffusi su internet dati personali di un'altra persona (pubblicare sue foto o video, condividere il suo numero di telefono o indirizzo mail, taggarla...) senza il suo consenso recandole un danno.

Detenzione e diffusione di materiale pedopornografico: quando si custodiscono o condividono foto o video a sfondo sessuale di ragazzi o ragazze minorenni e si è consapevole della minore età della persona ritratta.

Furto d'identità: quando ci si impossessa dei dati personali di un'altra persona senza averne il permesso e a sua insaputa (profili rubati)

Instagram

L'età minima per aprire un profilo su Instagram è 13 anni E' possibile condividere foto e video in modalità Privato, Pubblico e Diretto.

Tutti possono vedere l'immagine del profilo, il nome utente e la biografia I video pubblicati possono avere una durata massima di 60 secondi

Instagram Stories permette agli utenti di caricare foto e video fino a 60 secondi che appariranno sulla bacheca dei propri follower e si autodistruggeranno dopo 24 ore a meno che non si decida di metterle "in evidenza". In tal caso verranno visualizzati sotto la propria immagine del profilo e rimarranno visibili finché non saranno rimosse.

Ask.fm

L'età minima per aprire un profilo su Ask.fm è 13 anni L'anonimato delle domande poste su Ask.fm può essere disabilitato nelle impostazioni permettendo solo quelle associate ad un profilo.

ThisCrush

L'età minima per aprire un profilo su ThisCrush è 18 anni Il destinatario non può rispondere direttamente da ThisCrush ai messaggi ricevuti, ma deve rispondere da altro social network (solitamente Instagram)

WhatsApp

L'età minima per aprire e utilizzare un account su WhatsApp è 16 anni

Le conferme di lettura nelle chat di gruppo WhatsApp vengono inviate sempre anche se l'opzione nelle impostazioni privacy è disattivata

La funzione Stato di WhatsApp permette di condividere foto, video e GIF animate che restano visibili per 24 ore.

Gli aggiornamenti allo stato di WhatsApp possono venire condivisi nelle modalità: "I miei contatti", "I miei contatti eccetto", "condividi solo con"

Snapchat

L'età minima per aprire un account su Snapchat è 13 anni

Gli Snap non aperti vengono eliminati dopo 30 giorni

I server Snapchat sono progettati per eliminare automaticamente i messaggi inviati in una Chat di gruppo dopo 24 ore.

Quando chatti con un amico su Snapchat, i messaggi vengono eliminati automaticamente quando entrambi avete visualizzato e abbandonato la Chat

Telegram

- E' possibile inviare messaggi, foto, video e file di ogni tipo (doc, zip, mp3, etc.) con dimensioni fino a 1,5 GB per ogni documento
- E' possibile creare gruppi fino a 30.000 membri o canali per diffondere messaggi a un pubblico illimitato
- Non è previsto nessun limite d'età per l'utilizzo

Cyberbullismo: quali tutele?

Le conseguenze civili:

risarcimento del danno

Ai sensi dell'art. 2046 cod. civ. **non risponde delle conseguenze** del fatto dannoso solamente chi non aveva la capacità di intendere e di volere al momento in cui ha commesso l'azione prevaricante.

Tale capacità è accertata dal Giudice civile.

...Cyberbullismo: quali tutele?

I minorenni non godono infatti di una **privacy compiuta**, nei loro confronti **i genitori** hanno non solo il **diritto**, ma anche il **dovere** di effettuare una intensa ed efficace attività di controllo, anche on-line

Secondo la sentenza di Cassazione numero 9556/2009 la responsabilità dei genitori è correlata ai doveri inderogabili posti a loro carico ed alla conseguente necessità di una costante opera educativa.

Tale opera è finalizzata a correggere comportamenti non idonei a formare una personalità equilibrata, e a proteggere la propria ed altrui persona da ogni accadimento, consapevolmente illecito.

SPECIFICHE DISPOSIZIONI IN AMBITO SCOLASTICO

La scuola in caso di episodi di cyberbullismo, è chiamata a rispondere civilmente (articolo 28 della Costituzione e articolo 61/2 della legge 312/80) in virtù del rapporto organico del personale dipendente.

Articolo 28

I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.

In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

- Nel contesto scolastico quindi la responsabilità *in educando e in vigilando* è di competenza dei docenti,
-
- e la responsabilità *in organizzando* è di competenza del Dirigente Scolastico.

L'ipotesi di responsabilità per *culpa in vigilando* gli insegnanti statali non rispondono *personalmente* verso terzi rispetto ai quali risponde invece *direttamente* l'Amministrazione su cui viene a gravare la responsabilità civile nelle azioni risarcitorie, salvo rivalsa dello Stato nei confronti dell'insegnante in caso di *dolo* o *colpa grave*.

Gli atti di cyberbullismo infatti sono fenomeni che presentano spesso dei chiari segnali premonitori.

Istanza per l'oscuramento

Art.2 (Tutela della dignità del minore)

1. Ciascun minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore che abbia subito taluno degli atti di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet, un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet, previa conservazione dei dati originali, anche qualora le condotte di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, non integrino le fattispecie previste dall'articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali...

Spunti e provocazioni

- ✓ L'approccio dello Stato e del legislatore: tavoli, riunioni, protocolli...è la via giusta?
- ✓ Fino a che punto lo Stato può affrontare le radici familiari ed ambientali del bullismo senza violare la libertà dell'individuo?
- ✓ E' possibile, per ciascuno di noi, combattere un fenomeno che trova la sua fonte nella discriminazione del diverso in tutte le sue declinazioni, senza ampliare la riflessione su quanto accade nel mondo degli adulti?
- ✓ La figura dello spettatore, del silente elemento del «branco» che circonda il bullo, è sufficientemente affrontata e in che caso andrebbe sanzionata ?
- ✓ Si fa abbastanza per le vittime del bullismo?



Per far comprendere tutte queste cose ai nostri ragazzi nella proposta di legge vengono stanziati 220.000 euro all'anno per "le esigenze connesse allo svolgimento delle attività di formazione in ambito scolastico e territoriale finalizzate alla sicurezza dell'utilizzo della rete internet e alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo".

220.000 euro suddivisi per gli 8500 istituti scolastici statali italiani sono pari a 25 euro per istituto